

AUDIZIONE PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA, COMMISSIONE XIII – TERRITORIO, AMBIENTE E BENI AMBIENTALI

DI

ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL

SU

ATTO DEL GOVERNO N. 115

RECANTE

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE LE LINEE GUIDA CONCERNENTI LE MODALITÀ DI FORNITURA DEI DATI DI POTENZA DEGLI IMPIANTI RADIOMOBILI DA PARTE DEGLI OPERATORI E LA DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI RIDUZIONE DELLA POTENZA DEGLI IMPIANTI STESSI

Roma, 5 novembre 2014

Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: info@asstel.it Assotelecomunicazioni-Asstel è l'associazione di categoria della filiera delle telecomunicazioni aderente a Confindustria e socio fondatore di Confindustria Digitale, che ricomprende gli Operatori di telecomunicazione fissa e mobile (Telecom Italia, Vodafone, WIND, H3G, Fastweb, BT Italia, Tiscali, COLT, Brennercom, Welcome, e-Via, Linea-com, Metroweb, IT Net), Operatori di sviluppo, implementazione e gestione di reti e servizi applicati alle telecomunicazioni (tra questi Ericsson, Ei Towers, Huawei, ADS, Sielte), servizi e gestione della clientela (Almaviva, Visiant, Transcom, e-Care...).

Ringraziamo per l'opportunità offertaci di partecipare all'istruttoria che condurrà la Commissione a formulare il parere richiesto dalla legge n.116 del 2014 (che ha convertito il DL n.91) sullo schema di decreto predisposto dal Ministro dell'Ambiente per disciplinare le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli Operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi; il nostro contributo potrà utilmente articolarsi su elementi conoscitivi degli effetti delle modifiche proposte per l'industria nazionale delle telecomunicazioni mobili.

L'approccio nazionale ed internazionale alla determinazione dei limiti all'emissione elettromagnetica

Il tema di cui ci occupiamo oggi è molto tecnico e particolarmente rilevante per il rilancio degli investimenti nelle reti di comunicazione elettronica mobili, atteso che si tratta di rendere finalmente operativa la riforma delle modalità di rilevazione delle emissioni elettromagnetiche stabilita ben due anni fa dal decreto legge 179/2012, cosiddetto "Crescita 2.0, come convertito dalla Legge 221/2012".

Peraltro, parliamo di una problematica che nel caso italiano si atteggia in modo completamente divergente dalla situazione riscontrabile negli altri Paesi industrializzati o Membri della UE. Infatti, L'approccio adottato dalla nostra normativa è di tipo "precauzionale", basato cioè sui possibili effetti a lungo termine ipotizzati, ma non accertati, in quanto non basati sui dati scientifici a disposizione.

I limiti previsti dalla normativa italiana sono decisamente più restrittivi rispetto a quelli consigliati dalle linee guida dell' ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), i cui standard hanno ispirato le normative nazionali di tutti gli Stati europei. In Italia, infatti, i limiti sono fissati per tutte le bande di frequenza in 20 v/m, valore che si riduce a 6 v/m in tutte le zone residenziali con permanenza superiore alle quattro ore continuative. Le differenze nei valori massimi delle emissioni consentite tra i Paesi Europei e l'Italia sono, per alcune bande di frequenza, sino a 10-

15 volte più basse, ciò a conferma dell'approccio estremamente cautelativo adottato dal nostro Paese per tutte le diverse tecnologie radio (400 - 900- 1800 MHz e oltre 2 GHz). Alleghiamo al presente documento un benchmark che dà puntualmente conto dei diversi limiti vigenti nel maggiori Paesi industrializzati o in via di sviluppo:

La maggior parte dei Paesi europei si sono allineati ai limiti suggeriti dall'ICNIRP, per ciascuna delle quattro bande (Gran Bretagna, Francia, Svezia, e, al di fuori dell'Europa, in Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa). Vi sono poi Paesi che hanno fatto propria la soluzione americana indicata dalla Federal Communication Commission, come nel caso di Canada e Giappone.

Alcuni Paesi, come la Svizzera e la Turchia, hanno introdotto accanto ai limiti ICNIRP dei limiti più bassi che, però, valgono solo per una singola sorgente (ad esempio, per ogni Operatore), e quindi non sono confrontabili con il limite italiano, che comprende tutte le sorgenti.

Le modifiche normative del 2012

Limiti particolarmente stringenti non sono l'unico elemento di svantaggio competitivo per gli Operatori nazionali, che devono anche fare i conti con un'applicazione dei controlli disomogenea sul territorio. È in particolare su questo punto che nel 2012 il legislatore ha inteso intervenire, in un modo che ha coniugato le esigenze di controllo continuo con quelle di semplificazione ed omogeneizzazione delle modalità di vigilanza sulle emissioni da parte del sistema agenziale.

Si è così stabilito di modificare alcuni parametri delle rilevazioni ed in particolare l'intervallo temporale su cui mediare i valori rilevati.

Le linee guida di cui si discute oggi contengono le modalità di calcolo dell'indicatore finale da utilizzare per il confronto con i valori limite normativi e rappresentano uno strumento ed una metodologia univoci per tutte le ARPA e le APPA; ciò ai fini dell'espressione del parere richiesto nell'ambito della valutazione previsionale e di verifica dell'effettivo impatto in termini di campi elettromagnetici da parte dei sistemi di telecomunicazione mobile, ponendo fine alle interpretazioni dell'attuale quadro normativo.

La soluzione proposta è il frutto di una lunga attività istruttoria compiuta da ISPRA, con la collaborazione iniziale sia dell'Istituto Superiore di Sanità che della Fondazione Ugo Bordoni (istituto di alta formazione a carattere scientifico che si occupa dei temi delle telecomunicazioni), perfezionata poi con il passaggio dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

La mancata attuazione delle misure approvate nel 2012, che ha impatti diretti sui parametri di progettazione e controllo degli impianti radiomobili, ha provocato una situazione di incertezza normativa tale da rallentare significativamente la realizzazione dei piani di investimento degli Operatori per lo sviluppo della rete LTE; possiamo citare investimenti per 4/6 miliardi di euro, in grado di attivare un indotto di circa 50.000 persone, la cui realizzazione è fortemente condizionata dall'assenza delle norme attuative della riforma del 2012.

Vale la pena sottolineare che la piena e capillare diffusione della rete LTE sul territorio è condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale europea e nazionale, la quale prevede che entro il 2020 tutta la popolazione sia raggiunta da servizi di comunicazione elettronica in grado di arrivare si 30 Mb/s, obiettivo difficilmente raggiungibile senza il contributo delle comunicazioni mobili.

In tal senso, ASSTEL sottolinea l'urgenza della prossima emanazione del Decreto MATTM, oggetto della presente audizione, che darà finalmente attuazione almeno a due delle materie demandate alle Linee Guida dalla riforma del 2012.

In attesa di tali Linee Guida, l'industria mobile ha infatti continuato ad operare a normativa previgente, con gravi appesantimenti di costo e disottimizzazioni nei livelli di progettazione della rete mobile, a tutto svantaggio dello sviluppo della rete e, in ultima istanza, del consumatore finale.

Contenuti del Decreto MATTM e valutazione dell'Industria delle comunicazioni radiomobili

Le Linee Guida contenute nel Decreto oggi alla nostra attenzione definiscono:

- le regole per il calcolo dei coefficienti c.d. "alpha 24" per individuare il valore medio di potenza degli impianti che deve essere osservato affinché sia rispettato il limite di 6 V/m nell'arco delle 24 ore;
- 2. le modalità di fornitura a ISPRA ed alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti necessari al sistema agenziale per monitorare il funzionamento degli impianti e controllare i livelli di campo elettromagnetico emessi.

L'emanazione del Decreto consentirà di dare concreta operatività alle norme stabilite nel 2012 in quanto fornisce:

- regole certe agli Operatori per la progettazione e l'esercizio dei siti radiomobili, nonché per la presentazione delle relative istanze di autorizzazione;
- regole certe al sistema agenziale per la formulazione dei pareri relativi all'installazione dei nuovi impianti;
- strumenti utilizzabili dal sistema agenziale, anche da remoto, per verificare che le potenze emesse rispettino i limiti di campo elettromagnetico vigenti.

Più in particolare la modalità di calcolo del coefficiente "alpha 24" indicata nel Decreto elaborato dal MATTM è in linea con le indicazioni del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e, sebbene quanto prescritto dalle Linee Guida comporti un appesantimento delle attività in carico agli Operatori per elaborare e richiedere i permessi al sistema agenziale, si forniscono ampie assicurazioni sulla disponibilità e capacità degli Operatori di implementare rapidamente quanto previsto dalle Linee Guida.

Riguardo al secondo punto disciplinato dal Decreto, ASSTEL, nel sottolineare che la realizzazione dei Data Base da parte di ciascun Operatore per fornire al sistema agenziale i dati di potenza dei rispettivi impianti comporterà un significativo aggravio di oneri, anche in questo caso rassicura che gli Operatori mobili procederanno a realizzare tali Data Base, secondo il dettaglio ed i tempi indicati nelle Linee Guida.

In conclusione ASSTEL nell'esprimere una favorevole valutazione delle Linee Guida contenute nel Decreto del MATTM, ribadisce altresì la necessità che il quadro normativo come definito nel 2012 si completi con la pubblicazione delle Linee Guida ancora mancanti e relative alla definizione:

- dei coefficienti di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
- delle pertinenze esterne (balconi, terrazzi e cortili) che abbiano dimensioni adeguate da poter essere utilizzate come ambiente abitativo.

Allegato: banchmark sui limiti in vigore nei principali Paesi

La tabella riporta i limiti di esposizione applicati nei vari Paesi europei ed extraeuropei per quanto concerne i campi alle frequenze caratteristiche della telefonia cellulare (900 - 1800 - 2100 MHz) e dell'LTE (800 MHz - 2600 MHz).

Paese	Limite di esposizione a 800 MHz (V/m)	Limite di esposizione a 900 MHz (V/m)	Limite di esposizione a 1800 MHz (V/m)	Limite di esposizione a 2100 MHz (V/m)	Limite di esposizione a 2600 MHz (V/m)
Australia	39	41	58	61	61
Austria	39	41	58	61	61
Belgio ⁽¹⁾	20	21	29	31	31
Brasile	39	41	58	61	61
Bulgaria ⁽²⁾	0.09 W/m ²				
Canada		47	61	61	
Cipro	39	41	58	61	61
Estonia	39	41	58	61	61
Finlandia	39	41	58	61	61
Francia	39	41	58	61	61
Germania	39	41	58	61	61
Giappone		47	61	61	
Grecia ⁽³⁾	23/27	32 / 35	45 / 49	47 / 51	47/51
Irlanda	39	41	58	61	61
<u>Italia⁽⁴⁾</u>	20 / 6	20 / 6	20 /6	20 / 6	20 / 6
Lituania ⁽⁵⁾	0.09 W/m ²				
Lussemburgo (6)	39	41	58	61	61
Malta		41	58	61	
Nuova Zelanda		41	58	61	
Polonia	39	41/7	58	61	61
Portogallo	39	41	58	61	61
Regno Unito	39	41	58	61	61
Repubblica Ceca	39	41	58	61	61
Romania		41	58	61	61
Russia	0.08 W/m ²	0.09 W/m ²	0.18 W/m ²	0.2 W/m ²	0.2 W/m ²
Slovacchia	39	41	58	61	61
Slovenia ⁽⁷⁾	12/39	13 / 41	18 / 58	19 / 61	19/61
Spagna ⁽⁸⁾	39	41	58	61	61
Stati Uniti****		6 W/m ²	10 W/m ²	10 W/m ²	
Sud Africa		41	58	61	
Svezia		41	58	61	
Svizzera**		4 / 41	6 / 58	6 / 61	
Turchia		41	58	61	
Ungheria		41	58	61	

- (1) In Belgio sono operativi limiti più stringenti rispetto a quelli indicati nelle Linee Guida ICNIRP. Il limite per il campo elettrico è pari al 50% dei valori indicati nelle Linee Guida. Nella regione di Bruxelles il limite per il campo elettrico è posto pari al 7% dei valori indicati dall'ICNIRP mentre nella Wallonia il limite, per tutte le frequenze, è pari al 7% del valore indicato nelle Linee Guida per i 900 MHz.
- (2) In Bulgaria i limiti vengono fissati in densità di potenza pari al 2% della densità di potenza per i 900 HHz, la percentuale decresce al crescere della frequenza
- (3) I primi valori indicati sono relativi alle installazioni che si trovano a meno di 300 m da siti sensibili (scuole, asili ospedali), i secondi a tutte le altre situazioni di esposizione della popolazione
- (4) Il doppio valore di riferisce al limite di esposizione (20 V/m) e ai valori di attenzione (6 V/m)
- (5) In Lituania i limiti vengono fissati in densità di potenza pari al 2% della densità di potenza per i 900 HHz, la percentuale decresce al crescere della frequenza
- (6) In Lussemburgo viene fissato un limite di 3 V/m per singola antenna, possono essere installate antenne fino al raggiunginmento del valore riportato nelle Linee Guida ICNIRP per la frequenza specifica
- (7) Il primo valore si riferisce ai siti sensibili
- (8) In Spagna, nella regione della Catalogna i limiti applicati sono il 65% dei livelli indicati nelle Linee Guida ICNIRP ed adottati nel resto del Paese

(*****) Gli Stati Uniti fissano i limiti in densità di potenza